

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 04.04.2016 presso la sede della Confederazione Generale Italiana del Lavoro in Crotona alla Via Pantusa si sono riuniti:

**CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE** in sigla **CON.GE.S.I.** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, Sig. Liotti Carmine Claudio e del Consigliere di Amministrazione Avv. Scordamaglia Giovanni;

**FILCTEM-CGIL Crotona** rappresentata da Francesco Gatto, Segretario provinciale;

**FEMCA- CISL Calabria** rappresentata da Pompeo Greco, Segretario regionale;

**UIL CROTONA** rappresentata da Fabio Tomaino, Segretario Confederale.

#### PREMESSO CHE:

- in data 04.02.2016 i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Verzino, Roccabernarda, Strongoli, San Nicola dell'Alto, San Mauro Marchesato e Santa Severina, hanno costituito il **CON.GE.S.I.** ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, al fine di gestire in modo associato il servizio idrico integrato sul territorio di detti Comuni;
- l'Assemblea dei Soci ha provveduto, in data 25.02.2016, ad approvare il Piano Economico Finanziario del CON.GE.SI;
- in relazione a quanto contenuto in detto PEF l'Assemblea ha deliberato l'approvazione del costo previsto relativo al personale necessario all'espletamento dei servizi per i 10 Comuni consorziati, e, con esso, l'organigramma aziendale;
- in ragione di ciò CON.GE.S.I. dovrà procedere alla assunzione di lavoratori in coerenza con il PEF ed in ragione del servizio che dovrà svolgere;

#### CONSIDERATO CHE

- con sentenza n. 4/2016 del 13.01.2016, depositata in data 18.01.2016, la sezione fallimentare del Tribunale di Crotona ha dichiarato il fallimento della SO.A.KRO. S.p.a., società concessionaria del servizio idrico integrato per alcuni Comuni dell'ex ATO 3 e tra questi, i Comuni di Crotona, Crotona, Isola Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Verzino, Roccabernarda, Strongoli, San Nicola dell'Alto, San Mauro Marchesato e Santa Severina la Curatela fallimentare di SO.A.KRO. sta procedendo alla riconsegna degli impianti afferenti al S.I.I. ai Comuni di riferimento;
- il personale in forza a SO.A.KRO risulta essere stato preavvisato dalla Curatela fallimentare di licenziamento;
- il preavviso di licenziamento collettivo riguarda gli 87 lavoratori che intrattenevano rapporti di lavoro a tempo indeterminato con SO.A.KRO., suddivisi in profili professionali per come specificato nell'elenco allegato al presente accordo;
- il bacino di lavoratori ex SO.A.KRO a cui attingere per il fabbisogno del personale di CON.GE.S.I. è composto anche dai lavoratori ex SO.A.KRO. a tempo determinato che alla scadenza contrattuale non sono stati rinnovati dalla Curatela Fallimentare. Pertanto il bacino complessivo dei lavoratori ex SO.A.KRO. è composto da n. 109 unità lavorative;
- in ragione del fallimento di SO.A.KRO. i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Verzino, Roccabernarda, Strongoli, San Nicola dell'Alto, San Mauro Marchesato e Santa Severina hanno provveduto ad individuare nel CON.GE.S.I. un'alternativa modalità di affidamento del servizio di gestione del servizio idrico integrato il quale continui a garantire l'espletamento del servizio medesimo;
- i Comuni di Crotona, con delibera di Consiglio n.112 del 10 dicembre 2015, Isola Capo Rizzuto, con delibera di Consiglio n.50 del 22 dicembre 2015, Mesoraca, con delibera di Consiglio n. 56 del 03 dicembre 2015, Petilia Policastro, con delibera di Consiglio n.27 del 30 novembre 2015,

Verzino, con delibera di Consiglio n. 27 del 30 novembre 2015, Roccabernarda, con delibera di Consiglio n. 29 del 30 novembre 2015, Strongoli, con delibera di Consiglio n.33 del 30 novembre 2015, San Nicola dell'Alto, con delibera di Consiglio n.31 del 30 novembre 2015, San Mauro Marchesato, con delibera di Consiglio n.17 del 18 novembre 2015 e Santa Severina, con delibera di Consiglio n.2 del 26 gennaio 2016, hanno formalmente espresso la volontà di procedere all'affidamento del servizio in parola al CON.GE.S.I., soggetto giuridico sottoposto al controllo analogo da parte degli enti consorziati;

- il CON.GE.S.I. ha immediatamente avvertito l'esigenza di una possibile, anche se non complessiva, salvaguardia dei livelli occupazionali derivanti dal fallimento di SO.A.KRO. S.p.a., così come espressamente richiesto dalle OO.SS.;
- il CON.GE.S.I. avverte la necessità di perseguire prioritariamente, coerentemente alle previsioni contrattuali e alla normativa di settore, un sostenibile e progressivo assorbimento del personale in relazione alle proprie esigenze di bilancio ed all'efficace ed efficiente esecuzione del servizio, avuto riguardo esplicitamente anche alle maggiori economie derivanti dall'incremento del servizio dovuto alle possibili nuove adesioni al CON.GE.S.I. da parte degli altri Comuni ad oggi non aderenti. Tali situazioni contribuiranno, quanto più possibile, all'accelerazione del processo di completo assorbimento;
- le rappresentanze dei lavoratori firmatarie del presente accordo sono già in possesso dell'elenco del personale ex SO.A.KRO, con indicazione dell'anzianità di servizio e della qualifica professionale in essere, e con l'indicazione del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni, le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro;

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- sulla base delle risorse attualmente destinate nel Piano Economico Finanziario del CON.GE.S.I., relativamente al costo del personale tecnico operativo ed amministrativo al fine del soddisfacimento del servizio pubblico, pari ad € 2.657.291, il Consorzio ha stimato la possibilità di garantire l'assorbimento di n. 76 unità di personale con le procedure e le modalità più avanti espresse;
- a seguito di ampio dibattito, le parti hanno convenuto circa l'opportunità di stipulare accordi di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro o in alternativa in sede sindacale ai sensi del combinato disposto dell'art. 2113, comma 4 c.c. e 2103, comma 6 c.c. (nella versione riformata dal D. Lgs. n. 81/2015) tesi a garantire un maggior assorbimento di lavoratori;
- le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali, le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi rivolto ad un più razionale utilizzo di mezzi, impianti e lavoratori, anche attinente all'attivazione di nuovi servizi e/o a nuovi bacini di utenza, le quali producono effetti sulle condizioni di lavoro e sulla consistenza degli organici, sono prerogativa aziendale, fatto salvo il piano e l'eventuale sviluppo occupazionale di cui al presente accordo che andrà concertato con le OO.SS. sulla base delle verifiche congiunte in relazione alle richieste delle rappresentanze sindacali nell'ambito degli incontri concertativi a cadenza semestrale o comunque richiesti dalle parti;
- appare in ogni caso necessario individuare dei criteri oggettivi per la selezione del personale da assorbire con decorrenza immediata a seguito dell'affidamento del servizio, i quali rispondano ad esigenze di piena legalità, imparzialità e buon andamento e che in ogni caso tengano conto prioritariamente della funzionalizzazione del personale che abbia acquisito specifiche competenze in determinati settori, nonché, in caso di rispondenza di più soggetti alle esigenze di servizio palesate da CON.GE.S.I., ad ulteriori criteri di carattere obiettivo, oggetto dell'accordo;
- in tal senso le parti individuano quali criteri da adottare in ipotesi di coincidenza di più soggetti da assorbire a parità di mansioni, quello dell'anzianità di servizio, della territorialità di servizio e, in subordine, quello dei carichi di famiglia, con la precisazione che a tali criteri si attingerà nella sola ipotesi di concorrenza di più unità di personale con medesima mansione;

- le esigenze appena menzionate appaiono parimenti avvertite anche con riferimento agli ulteriori lavoratori che saranno assorbiti dal costituendo bacino degli ex lavoratori SO.A.KRO. in ragione delle eventuali nuove adesioni dei Comuni al CON.GE.S.I., con l'obiettivo di assorbire l'intera platea dei lavoratori in concorrenza delle condizioni di cui all'art. 2 del presente accordo;
- il CON.GE.S.I. e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, ciascuno per il rispettivo ambito di competenze, assumono l'impegno di impiegare le economie generate dall'aumento dei Comuni che aderiranno al consorzio, alla prosecuzione del processo di assorbimento del personale ex SO.A.KRO. s.p.a.;
- il CON.GE.S.I. e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, ciascuna per il rispettivo ambito di competenze, si impegnano altresì a sostenere ed incentivare eventuali ulteriori progetti sostenuti da fondi comunitari e regionali finalizzati ad agevolare il processo di assorbimento del personale con impegno all'occupazione di tutti i soggetti provenienti dal bacino ex lavoratori SO.A.KRO. entro i limiti di sostenibilità finanziaria e funzionale. Le parti convengono di richiedere l'apertura formale di un tavolo congiunto presso l'Assessorato regionale di riferimento, al fine di individuare le soluzioni più idonee a garantire il bacino residuo dei lavoratori ex SO.A.KRO.

\*\*\*

Le parti, al termine di articolato confronto ed in un clima di ampia condivisione di intenti, convengono pertanto quanto segue:

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1) Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente accordo;
- 2) Le assunzioni derivanti dallo svuotamento del bacino degli ex lavoratori SO.A.KRO. avverranno entro i limiti:
  - di salvaguardia degli equilibri di bilancio del CON.GE.S.I.;
  - in relazione al prospetto organigrammatico e mansionario previsto dal Piano Economico e Finanziario approvato dall'Assemblea dei Soci di CON.GE.S.I. del 25.02.2016 per il numero di 76 unità lavorative. In prospettiva e successivamente si procederà ad ulteriore assorbimento di personale dal bacino degli ex lavoratori SO.A.KRO. in relazione a nuove adesioni al CON.GE.S.I. da parte dei Comuni non ancora aderenti;
  - di una gestione economica, efficiente ed efficace del servizio di gestione del sistema idrico integrato nei territori dei Comuni aderenti;
- 3) Il rapporto di lavoro del personale che verrà assunto dal CON.GE.S.I. sarà regolato integralmente dal CCNL per il settore GAS - ACQUA;
- 4) Le parti del presente accordo si impegnano a ricercare ed utilizzare ogni strumento di politica attiva del lavoro, al fine di garantire tutti quei lavoratori ex SO.A.KRO. che in questa fase non faranno parte dei lavoratori assunti e che, in ogni caso, rappresentano il bacino di lavoratori dal quale il CON.GE.S.I. dovrà assorbire in relazione alla graduatoria di merito e fino alla completa occupazione;

### **ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

- 5) La verifica delle esigenze di personale è improntata ai seguenti criteri:
  - a) Utilizzazione, ai fini del contenimento della spesa pubblica e della massimizzazione del numero dei soggetti impiegati, della qualifica contrattuale immediatamente necessaria a garantire il raggiungimento degli obiettivi;
  - b) Il CON.GE.S.I. si impegna, per le assunzioni future, ad attingere dalla lista degli ex lavoratori SO.A.KRO. (allegata al presente accordo), che ancora non sono stati assorbiti. E laddove la mansione richiesta non sia presente nella lista degli ex lavoratori SO.A.KRO., si impegna a formare gli stessi, al fine di renderli idonei alla mansione richiesta e ciò al fine di garantire la totale occupabilità degli ex lavoratori SO.A.KRO. In tal caso, i criteri di scelta seguiranno tale

- gerarchia: "appartenenza alla stessa area operativo-funzionale", "Anzianità di servizio", "Territorialità" e "Carichi di famiglia";
- c) Nel caso di indisponibilità alla assunzione da parte del lavoratore, questi sarà posto in coda alla graduatoria.
- 6) Ai fini di una ottimale organizzazione iniziale finalizzata a garantire, nel rispetto del piano economico finanziario del CON.GE.SI., gli obiettivi della gestione del sistema idrico integrato dei comuni consorziati, i profili professionali chiamati all'impegno immediato, con indicazione del numero di unità necessarie e della qualifica sono 76 e sono i seguenti:

Livello	Qualifica	Funzione	Unità
6°	Responsabile Funzione	Finanza, Pianificazione e Controllo	1
6°	Responsabile Funzione	Commerciale	1
6°	Responsabile Funzione	Progettazione, Sicurezza e Qualità (delega ambiente e RSPP)	1
6°	Responsabile Funzione	Affari Legali, Regolamentazione, Appalti e Logistica	2
6°	Responsabile di Zona	Coordinatori di zona	3
6°	Responsabile Funzione	Risorse Umane	1
5°	Funzionario	Rilevazioni, Relazioni Utente e Recupero Crediti	1
3°	Impiegato	Bilancio, Contabilità e Tesoreria	2
3°	Impiegato	Controllo di Gestione e Contabilità Industriale	1
3°	Impiegato	Sistema Info e EDP	1
3°	Capisquadra	Operazioni	3
3°	Impiegato	Fatturazione e Billing	1
3°	Impiegato	Coordinamento Esecuzione Lavori, Operatori Odl e Letture Zone	3
3°	Impiegato	Ufficio Tecnico di Progettazione	1
2°	Operaio Specializzato	Manutenzione e Conduzione Impianti	27
2°	Addetto	Protocollo	1
2°	Addetto	Customer Service	1
2°	Addetto	Front-office	7
1°	Operaio Generico	Conduzione/lavori	18
<b>TOTALE</b>			<b>76</b>

- 7) Per quanto attiene gli obiettivi posti dal presente accordo in materia di gestione del sistema idrico integrato per i Comuni consorziati, le parti convengono nell'istituire un gruppo di lavoro congiunto, al fine di monitorare periodicamente l'andamento e verificarne le nuove adesioni, per definire le modalità per l'eventuale assorbimento dell'ulteriore personale. Il gruppo di lavoro costituito, inoltre, valuterà in base all'andamento finanziario del nuovo soggetto, qualora lo stesso dovesse generare economie da reinvestire, le azioni più idonee da intraprendere per l'utilizzo delle stesse, non esclusa la possibilità di sostenere la contrattazione di secondo livello.

Il gruppo di lavoro sarà così composto:

1. Presidente protempore del CON.GE.S.I. o suo delegato;
2. Rappresentanti OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Presiederà il gruppo di lavoro uno dei componenti nominati dalle OO.SS.

Gli incontri del gruppo di lavoro sono fissati con cadenza semestrale, nonché ogni volta le parti lo richiedano.

#### **Platea ex lavoratori SO.A.KRO., criteri**

- 8) Quanto alle modalità di individuazione dei soggetti da reclutare immediatamente:
- a) Nel caso in cui sussista un unico soggetto già impiegato presso SO.A.KRO. con il profilo professionale richiesto dal CON.GE.S.I., si provvede al reclutamento di detto soggetto;

- b) In tutti i casi in cui sussistano più soggetti formalmente inquadrati nel profilo professionale richiesto ai fini dell'individuazione dei lavoratori da assorbire prevalgono i lavoratori con maggiore anzianità di servizio;
- c) A parità di profilo professionale e a parità di anzianità di servizio prevalgono i dipendenti con territorialità di lavoro riferita agli impianti ed alle reti dei Comuni ad oggi consorziati ed i maggiori carichi familiari
- 9) CON.GE.S.I. assumerà nel proprio organico, il personale scaturente dai criteri di cui ai precedenti articoli, salvo esplicita rinuncia individuale del lavoratore individuato. La CON.GE.S.I. si impegna in ogni caso a garantire la giusta tutela al personale in astensione obbligatoria e/o facoltativa, in astensione per malattia, infortunio, aspettativa sindacale, maternità al momento dell'avvio della procedura, garantendo a detti eventuali lavoratori, l'assorbimento degli stessi al termine dell'evento che transitoriamente inibisce la prestazione dell'attività, fatta salva la possibilità di scorrere l'elenco dei soggetti nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente accordo mediante la stipula di contratti a tempo determinato (limitatamente al periodo transitorio che impedisce la prestazione dell'attività all'avente diritto) al fine di far sì che l'impedimento alla prestazione dell'attività lavorativa da parte del singolo lavoratore non ostacoli l'esecuzione del servizio e del piano industriale.

**Norma di raccordo:**

- 10) Le parti tutte, prendendo atto che la platea degli ex lavoratori SO.A.KRO. comprende un totale di 109 unità e considerato che il piano economico finanziario, nella sua attuale stesura, non prevede un numero di risorse almeno pari ai lavoratori da assorbire, ma bensì determina l'occupazione di 76 unità lavorative, con il presente articolo, anche al fine di interpretare correttamente il presente accordo, si conviene che:  
nel rispetto del principio di una gestione economica efficiente ed efficace del servizio idrico integrato dei Comuni consorziati, ci si impegna all'assorbimento graduale di tutti i lavoratori, attraverso l'adesione al CON.GE.S.I. di tutti i comuni che aderivano a SO.A.KRO.
- 11) Periodicamente e su richiesta delle parti firmatarie, si procederà a verifiche di quanto definito dal presente accordo.

\*\*\* \*\*

Si allega, a fare parte integrante del presente accordo, l'elenco di n. 109 ex lavoratori SO.A.KRO. con sottoscrizione, a latere, di esplicita accettazione della possibilità di assunzione in concorrenza delle condizioni di cui al presente accordo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione del CON.GE.S.I.

Carmine Claudio Liotti

**CGIL-CROTONE** Segretario Generale Camera del Lavoro Crotone

Raffaele Falbo

**FILCTEM-CGIL Crotone** Segretario provinciale

Francesco Gatto

**CISL-CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA** Segretario Generale;

Pino De Tursi

**FEMCA- CISL Calabria** Segretario regionale

Pompeo Greco